

Sent. n. 37/2026 pubbl. il 27/04/2026

Cron. n. : 686/2026

Rep. n. 37/2026 del 27/04/2026

N. 124-1/2025 PU



RG 15/26 LR- CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Vista la domanda per l'apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato *ex artt.* 268 ss. CCII, depositata il 24.12.2025 dal debitore PAOLO RICCIARDI, c.f. RCCPA69E07E463G, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Tonelli e nello studio di quest'ultima elettivamente domiciliato, con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Paolo Scappazzoni;

Rilevato che la situazione patrimoniale di PAOLO RICCIARDI descritta nel ricorso (nonché nella relazione particolareggiata del gestore della crisi) è configurata come segue:

- I. PAOLO RICCIARDI risiede in un immobile a Bolano (SP), insieme al padre Alfonso e al fratello Walter.
- II. Le sue spese di mantenimento ammontano a complessivi € 1.750,00 mensili. Tale spesa, afferma il debitore, è sostenuta quasi esclusivamente grazie al padre, il quale percepisce una pensione pari a € 1.653,00 mensili. Il debitore afferma di contribuire occasionalmente alle spese del proprio mantenimento, svolgendo, ogni tanto, "*lavoretti saltuari*".
- III. Quanto all'attivo, PAOLO RICCIARDI è comproprietario, per la quota di 1/9, di sei immobili. Più precisamente:

Immobili censiti al Catasto Fabbricati:

- (i) Immobile destinato a garage sito in via Casetta civ. 20 piano S1 censito al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 694 sub. 1, cat. C/6 cl. 1, cons. 16 m7, Rendita €. 19,01;

- (ii) Immobile destinato a civile abitazione sito in via Casetta civ. 20 piano S2 e T censito al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 694 sub. 2, cat. A/2 cl. 1, cons. 6,5 vani, Rendita €. 402,84;
- (iii) Immobile destinato a civile abitazione sito in via Casetta civ. 20 piano S1 censito al Catasto Fabbricati fg. 6 mapp. 694 sub. 3, cat. A/2 cl. 1, cons. 5,0 vani, Rendita €. 309,87;
- (iv) Immobile destinato a locale deposito sito in loc. Viara SNC piano T - 2 censito al Catasto Fabbricati fg. 7 mapp. 140 sub. 5, cat. C/2 cl. 3, cons. 33 mq, Rendita €. 63,06.

Immobili censiti al Catasto Terreni:

- (i) fg 7 mapp. 372, q.tà BOSCO ALTO cl. 1, Sup. 3'390 ha, RD € 1,23, RA € 0,70;
- (ii) fg 7 mapp. 378; q.tà SEMIN ARBOR cl. 4, Sup. 2'990 ha, RD € 7,72, RA € 10,04.

Il debitore risulta, inoltre, titolare di un'autovettura Fiat Punto (targata EW859MK), immatricolata il 24.12.2014, gravata da un fermo amministrativo iscritto da parte di Agenzia Entrate Riscossione. Ad avviso del debitore, tale veicolo non ha alcun valore. Ad avviso del gestore della crisi, tale veicolo ha un valore massimo di mercato pari a € 5.000,00 e, in ogni caso, è necessario al debitore per *“potersi recare al lavoro e accompagnare l'anziano padre alle varie visite mediche”*.

Il debitore è, inoltre, titolare di un c/c bancario acceso presso BPER Banca n. 47274587 con saldo al 18.12.2025 pari ad € 70,67.

IV.I debiti, salvo quelli per prestazioni professionali, sono di natura pressoché esclusivamente tributaria e ammontano a complessivi € 110.154,73, come da seguente prospetto (cfr. relazione del gestore, p. 13):



Sent. n. 37/2026 pubbl. il 27/04/2026

Cron. n. : 686/2026

Rep. n. 37/2026 del 27/04/2026

Qualificazione	Creditore	Domicilio digitale	Debito Residuo
Prededuzione	OCC Avv. Paolo Scappazzoni		€ 5.000,00 oltre IVA
Privilegio generale grado 6° Art. 2751 bis, n. 2 cod. civ.	Advisor legale Avv. Emanuela Tonelli		€ 5.000,00 oltre accessori
Privilegio ipotecario grado primo ex. Art. 2780 c.c.			
Privilegio ex art. 2753 e 2749 cc n. 1 art 2778 cc generale	Agenzia Entrate Riscossione		€ 19.051,00
Privilegio ex art. 2754 e n. 4 p. 3 DL 338/89 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 340,93
Privilegio ex art 2754 cc n. 8 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 15,13
Privilegio ex art 2754 cc e art 2749 n. 8 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 2.408,76
Privilegio ex art 2752 cc n.18 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 1,82
Privilegio ex art 2752 cc e art 2749 n. 18 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 20.236,51
Privilegio ex art 2752 cc e art 2749 n. 19 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 46.613,14
Privilegio ex art 2752 cc u.c. e n. 20 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 2.228,50
Privilegio ex art 2752 cc u.c. e 2749 cc e n. 20 art 2778 cc	Agenzia Entrate Riscossione		€ 104,94
Privilegio generale	INAIL		€ 302,51
Chirografo	Asl 5 Spezzino		€ 48,11
Totale			€ 110.154,73

Rilevato che ricorrono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato, in ragione della completezza ed attendibilità degli atti e dei documenti depositati i quali evidenziano la sussistenza di un effettivo sovra-indebitamento di PAOLO RICCIARDI inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Rilevato che non constano domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;

Rilevato che, a norma dell'art. 268 co. 4 lettera b) D.Lgs. 14/2019 (*“Non sono compresi nella liquidazione: [...] b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*);

Considerato, in proposito, che le somme percepite mensilmente dal padre (e utili al mantenimento

del figlio) non hanno alcun rilievo ai fini dell'applicazione della norma appena citata, poiché non risulta che costituiscano oggetto di diritto di credito nei confronti del padre

Rilevato che il Tribunale, a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019, deve ordinare a PAOLO RICCIARDI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità;

Rilevato che l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovra-indebitato, trattandosi di procedura volta alla soddisfazione concorsuale della massa creditoria secondo i principi della *par condicio creditorum*, è incompatibile con la prosecuzione di forme di pagamento individuali dei creditori pregressi, *ivi* comprese le cessioni del quinto eventualmente presenti sui trattamenti retributivi o pensionistici le quali devono ritenersi sospese dalla data di pronuncia del presente provvedimento (ed estinte dalla data del passaggio in giudicato del presente provvedimento);

Rilevato che il liquidatore dovrà compiere tutti gli incombeni a suo carico previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019 (formazione dell'inventario, formazione del passivo, predisposizione del programma di liquidazione, esecuzione del programma di liquidazione approvato dal Giudice, distribuzione parziale o finale del ricavato della liquidazione ai creditori al netto degli acconti o del compenso finale del liquidatore che saranno liquidati dal Tribunale, rendiconto finale), depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta (comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti), con la precisazione che la procedura potrà essere chiusa (ad istanza del liquidatore) ad esito della liquidazione di tutti beni di PAOLO RICCIARDI o qualora la stessa non appaia ulteriormente possibile per le ragioni che saranno illustrate dettagliatamente dal liquidatore

P.Q.M.

- A. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del sovra-indebitato PAOLO RICCIARDI
- B. Nomina Giudice Delegato il dott. Sebastiano Zerbone
- C. Nomina liquidatore l'Avv. Paolo Scapazzoni
- D. Precisa che, a norma degli artt. 270 co. 5 e 150 D.Lgs. 14/2019, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del sovra-indebitato nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
- E. Precisa che a norma degli artt. 270 co. 5 e 143 co. 3 D.Lgs. 14/2019 l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina l'interruzione dei processi di cui è parte PAOLO RICCIARDI, con decorso del termine per la riassunzione dalla data in cui il Giudice assegnatario dello specifico processo ne dichiara l'interruzione
- F. Ordina a norma dell'art. 270 co. 2 lettera e) D.Lgs. 14/2019 a PAOLO RICCIARDI la consegna al liquidatore delle somme in giacenza alla data della comunicazione del presente

provvedimento (nei confronti del debitore personalmente oppure presso il procuratore costituito) sui conti correnti di sua titolarità

- G.** Ordina al debitore PAOLO RICCIARDI il deposito dell'elenco dei creditori ad eccezione del caso in cui l'elenco dei creditori non abbia subito variazioni rispetto a quello riportato nel ricorso, entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento
- H.** Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore nonché ai creditori risultanti dall'elenco di cui al punto G) (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione, o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D.Lgs. 14/2019
- I.** Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'auto Fiat Punto targata EW859MK e immatricolata il 24.12.2014, di modesto valore e indispensabile alle esigenze quotidiane del debitore
- J.** Dispone, a cura del liquidatore, che sul sito internet del Tribunale di La Spezia (http://www.fallimentilaspezia.com/index.php?altre=composizione_crisi) venga pubblicata integralmente la presente sentenza
- K.** Dispone che il presente provvedimento venga comunicato dal liquidatore nei confronti dei creditori (ivi compresi i creditori in prededuzione diversi dal gestore della crisi successivamente liquidatore) e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ivi compresi i comproprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento), a mezzo posta elettronica certificata oppure raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegna a mani con sottoscrizione per ricevuta, depositando altresì nel fascicolo telematico le comunicazioni effettuate
- L.** Dispone che il liquidatore indichi al Giudice l'esistenza di impugnazioni della presente sentenza ex art. 51 co. 1 D.Lgs. 14/2019, oppure l'immediato passaggio in giudicato della presente sentenza (in caso di assenza di reclami entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto M), oppure per gli interessati non destinatari della comunicazione dalla pubblicità di cui al punto L))
- M.** Ordina la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, sui beni immobili e beni mobili registrati di proprietà di PAOLO RICCIARDI
- N.** Dispone che il liquidatore depositi un'unica relazione preliminare inerente agli incombenti citati (nel caso di esistenza di impugnazioni della presente sentenza, il liquidatore darà atto della loro esistenza, e tramite specifica relazione successiva indicherà l'esito delle impugnazioni, al fine delle determinazioni in ordine alla prosecuzione della procedura)
- O.** Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente intestato alla procedura, sul quale verranno depositate le somme derivanti dall'esecuzione del programma di liquidazione, e che verrà utilizzato per effettuare i pagamenti delle spese di procedura o dei creditori
- P.** Dispone che il liquidatore esegua gli incombenti previsti dalla presente sentenza nonché dagli



Sent. n. 37/2026 pubbl. il 27/04/2026

Cron. n. : 686/2026

Rep. n. 37/2026 del 27/04/2026

artt. 272 ss D.Lgs. 14/2019, depositando relazione semestrale sull'attività svolta, comprensiva della descrizione della situazione patrimoniale del debitore nel semestre (entrate ed uscite) e con segnalazione delle sopravvenienze di attivo idonee a giustificare la modifica del programma di liquidazione, in ogni caso allegando l'estratto del conto corrente di cui alla lettera O) e tutta la documentazione inerente gli incombeni svolti (la prima relazione semestrale dovrà essere depositata entro 6 mesi dalla pronuncia della presente sentenza, con la precisazione che gli incombeni già illustrati e documentati con la relazione preliminare di cui al punto N) rimangono estranei alla relazione periodica semestrale di cui al punto P))

- Q. Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al procuratore costituito di PAOLO RICCIARDI, al gestore della crisi e liquidatore.

La Spezia, 24.4.2026, data della camera di consiglio

Il Giudice relatore ed estensore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

CANCELLERIA FALLIMENTARE

La sujestesa sentenza è stata corretta come da provvedimento del Tribunale che si allega e diventa integrante della sentenza medesima.

La Spezia, 30/4/26

Il Funzionario Giudiziario
Esatt.ssa Valeria Figone



N. 124-1/2025 PU



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Tribunale in composizione Collegiale in persona dei Magistrati:

Diana Brusacà	-Presidente-
Gabriele Giovanni Gaggioli	-Giudice-
Sebastiano Zerbone	-Giudice relatore-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

RILEVATO che, nella sentenza depositata il 27.4.2026 nel procedimento in epigrafe, per mero errore materiale, è stato inserito, a pagina 2, il paragrafo di cui alle righe 20-26 (da “*Il debitore risulta, inoltre, titolare di una quota...*” a “*...alcun significativo valore.*”)

VISTO l’art. 287 c.p.c.

P.Q.M.

- A) DISPONE che nella sentenza depositata il 27.4.2026 il paragrafo indicato sia da considerare omesso;
- B) MANDA alla cancelleria per l’oscuramento del paragrafo indicato;
- C) CONFERMA, per il resto, la sentenza indicata

La Spezia, 28.4.2026

Il Giudice relatore
Sebastiano Zerbone

La Presidente
Diana Brusacà

